



COMMISSIONE DI GARANZIA DEGLI STATUTI E PER LA TRASPARENZA  
E IL CONTROLLO DEI RENDICONTI DEI PARTITI POLITICI

Deliberazione 3 maggio 2016, n. 2

Visto l'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96;

Visto il decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, e, in particolare, l'articolo 8, nel testo risultante dalla legge di conversione;

Ritenuta l'opportunità di fornire linee guida per la redazione e presentazione dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici

DELIBERA

di approvare le linee guida per la redazione e presentazione dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, allegate alla presente deliberazione di cui fanno parte integrante.

La presente deliberazione è resa disponibile nell'apposita sezione del sito internet ufficiale del Parlamento italiano.

la Commissione

Pres. Luciano Calamaro

Cons. Bruno Rosario Polito

Cons. Laura Cafasso

Cons. Luca Fazio



COMMISSIONE DI GARANZIA DEGLI STATUTI E PER LA TRASPARENZA E  
IL CONTROLLO DEI RENDICONTI DEI PARTITI POLITICI

---

***LINEE GUIDA***  
**per la redazione e la presentazione dei rendiconti**  
**dei partiti e dei movimenti politici**



## INDICE

Premessa	1
Termine di presentazione e modalità di redazione rendiconto	2
Rendiconto	2
Stato Patrimoniale – Attività	3
Stato Patrimoniale – Passività	3
Conto Economico - Proventi Gestione Caratteristica:	
Quote associative annuali	4
Contributi dello Stato	4
Altre Contribuzioni - Contribuzioni da persone fisiche	4
Altre Contribuzioni - Contribuzioni da persone giuridiche	5
Contribuzioni da associazioni, partiti e movimenti politici.	5
Donazioni	6
Conto Economico - Oneri Gestione Caratteristica:	
Finalizzazione rimborsi e contributi attività politica, elettorale e ordinaria	6
Quota rimborso elettorale per partecipazione attiva donne in politica	6
Relazione sulla gestione	7
Nota integrativa	7
Verbale di approvazione del rendiconto	8
Parere della società di revisione	8
Bilanci delle società partecipate	8
Fondazioni o Associazioni	9
Pubblicazione sul sito web	9



## 1. PREMESSA

Il presente documento ha lo scopo di fornire un ausilio ai soggetti tenuti ad adempiere gli obblighi previsti dall'art. 9, commi 4 e 5, della legge 6 luglio 2012, n. 96 e successive modificazioni, cui rinvia l'art. 8 del decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito con legge 21 febbraio 2014, n. 13.

La Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici (di seguito Commissione) esegue il controllo sul rendiconto e sui relativi allegati, con verifica estesa alla conformità delle spese effettivamente sostenute e delle entrate percepite alla documentazione prodotta a prova delle stesse, secondo le modalità stabilite dall'art. 9, comma 5, della legge n. 96 del 2012 e con decorrenza a partire dal rendiconto 2015 (cfr. art. 1, comma 2, della legge 27 ottobre 2015, n. 175).

Per il controllo predetto, i rappresentanti legali o i tesorieri dei partiti e dei movimenti politici che versano nelle condizioni di cui all'art. 9, comma 4, della legge 96 del 2012, sono tenuti a trasmettere, entro il 15 giugno di ogni anno, il rendiconto, il relativo verbale di approvazione e la relazione della società di revisione nonché gli ulteriori allegati previsti dalla legge.

Al fine di consentire il corretto e completo adempimento degli obblighi di rendicontazione e di corredo documentale, sono indicate nei paragrafi che seguono, per singola fattispecie, istruzioni, da valere come regole interpretative del quadro normativo di riferimento, anche agli effetti del giudizio di regolarità e conformità alla legge del rendiconto ai sensi dell'art. 9, comma 4, prima menzionato.

Le presenti istruzioni sono valide anche per i rendiconti e relativi allegati delle realtà territoriali dei partiti o dei movimenti politici<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Tali istruzioni sono applicabili anche ai rendiconti per gli anni 2013 e 2014, qualora gli stessi siano ripresentati ai sensi del decreto legge del 30 dicembre 2015 n. 210, convertito in legge del 25 febbraio 2016 n. 21.



## 2. TERMINE DI PRESENTAZIONE E MODALITA' DI REDAZIONE DEL RENDICONTO

La presentazione dei rendiconti e dei relativi allegati deve avvenire presso la segreteria della Commissione entro il 15 giugno di ogni anno.

A decorrere dall'esercizio 2015 i rendiconti devono essere corredati dalla documentazione idonea a provare le entrate percepite e le spese effettivamente sostenute.

I documenti allegati al rendiconto dovranno essere resi disponibili sia in formato cartaceo che in formato elettronico (pen-drive, cd, ecc.), avendo cura di verificare, prima del deposito, che il supporto informatico sia integrale e leggibile, oltre che corrispondente al contenuto dei documenti prodotti in formato cartaceo; il legale rappresentante o tesoriere del partito/movimento politico dovrà rilasciare la seguente dichiarazione: *“si dichiara che il contenuto del supporto informatico riproduce integralmente i documenti depositati in copia cartacea”*.

I soggetti obbligati alla presentazione devono redigere un elenco riepilogativo dei documenti prodotti in ogni singola cartella, plico o faldone.

La documentazione, idonea a giustificare le entrate percepite e le spese effettivamente sostenute (fattura, scontrino, quietanza, ricevuta, nota spese, estratti conto ecc.), deve essere elencata in apposito documento distinto per voci e sottovoci del rendiconto e relativi importi, rispettando fedelmente lo schema di cui all'allegato A della legge del 2 gennaio 1997 n. 2.

Di seguito sono riportate le indicazioni per la corretta redazione del rendiconto e dei suoi allegati con particolare attenzione ad alcune voci del rendiconto, oggetto di rilievi nel corso delle istruttorie sinora svolte dalla Commissione.

## 3. RENDICONTO

I commi 2, 3 e 4 dell'art. 8 della legge n. 2 del 1997 e successive modificazioni stabiliscono che il rendiconto di esercizio dei partiti e movimenti politici deve essere redatto secondo l'allegato alla legge medesima contraddistinto dalla lettera A.

L'osservanza del modello si estende a tutte le voci in cui esso si articola ed ai relativi dettagli laddove previsti.



In calce al rendiconto va attestata la sua conformità alle risultanze contabili nonché la regolare tenuta dei libri contabili. Il documento deve essere debitamente sottoscritto dal tesoriere o dal rappresentante legale del partito.

Gli ulteriori obblighi contabili e di tenuta delle scritture che il rappresentante legale o il tesoriere del partito sono tenuti ad adempiere sono elencati nei successivi commi dell'art. 8.

#### 4. STATO PATRIMONIALE – ATTIVITA'

Nella sezione *Attività* dello Stato Patrimoniale, alla voce immobilizzazioni immateriali nette, è necessario dettagliare l'ammontare dei costi per attività editoriali, di informazione e di comunicazione.

Alla voce immobilizzazioni finanziarie devono trovare separata evidenza le partecipazioni in imprese rispetto agli altri crediti finanziari, con distinta indicazione per questi ultimi della loro esigibilità.

Le singole posizioni creditorie vanno elencate in base alla tipologia indicata nell'allegato A, dando rilievo alla loro esigibilità temporale.

La voce depositi bancari e postali deve riportare l'ammontare della giacenza al 31 dicembre di ogni anno.

L'esistenza di altri rapporti bancari o postali non intestati al partito ma dallo stesso utilizzati per finalità istituzionali, dovrà essere analiticamente evidenziata nella nota integrativa, allegando, anche, i relativi estratti conto.

Alla voce *Conti d'ordine* devono essere esposte eventuali fidejussioni, avalli e garanzie prestate in favore di terzi o ricevute da terzi, incidendo l'obbligo di garanzia sullo stato patrimoniale.

#### 5. STATO PATRIMONIALE – PASSIVITA'

Nella sezione *Passività*, alla voce patrimonio netto, occorre verificare che vi sia continuità negli importi con l'esercizio precedente e che non vi siano squadrature dovute ad arrotondamenti contabili.



Nella voce **Fondi per rischi ed oneri** ed, in particolare, in quella **Altri fondi** occorre descrivere la loro natura (a titolo di esempio un eventuale accantonamento delle somme destinate alle iniziative volte ad accrescere la partecipazione attiva delle donne in politica). Alla voce **Debiti** devono essere dettagliate le posizioni debitorie secondo le diverse tipologie, in base al soggetto creditore, riportando, per ognuna di essa, gli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.

Alla voce **Conti d'ordine** devono essere esposte eventuali fidejussioni, avalli e garanzie prestate in favore di terzi o ricevute da terzi, incidendo l'obbligo di garanzia sullo stato patrimoniale.

## 6. CONTO ECONOMICO – PROVENTI GESTIONE CARATTERISTICA

### 6.1 Quote associative annuali (voce A.1 del C.E.)

La dimostrazione delle entrate da quote associative va resa con la presentazione di una distinta riepilogativa per importi delle riscossioni e dei versamenti effettuati sul conto corrente o in cassa nel corso dell'esercizio.

### 6.2 Contributi dello Stato (voce A.2 del C.E.)

In sede di esposizione nel rendiconto dei contributi dello Stato è necessario evidenziare, oltre agli importi ricevuti, anche la natura del finanziamento (rimborso spese elettorali o cofinanziamento), nonché il criterio contabile adottato e le relative voci interessate. Dette indicazioni trovano collocazione nella nota integrativa.

Per i contributi a titolo di rimborso delle spese elettorali erogati al partito in quanto facente parte di una coalizione, è necessario fornire documentazione degli accordi elettorali che ne hanno determinato la ripartizione.

### 6.3 Altre Contribuzioni - Contribuzioni da persone fisiche (voce A.4 a) del C.E.)

Le contribuzioni, sotto qualsiasi forma e modo erogate da persone fisiche in favore di un partito politico non possono eccedere, ai sensi dell'art. 10, commi 7 e 7-bis, del decreto legge 149 del 2013, l'importo di euro 100.000 annui per ciascun contribuente. A tale limite fa eccezione il solo lascito *mortis causa*.



Le contribuzioni devono essere eseguite a mezzo banca o ufficio postale o altro sistema di pagamento atto a garantire la tracciabilità dell'operazione.

Al rendiconto va allegato l'elenco delle contribuzioni ricevute, recante i nominativi dei contribuenti ed i relativi importi, con evidenza dei contributi certificati dalla società di revisione che danno accesso al cofinanziamento.

#### **6.4 Altre Contribuzioni - Contribuzioni da persone giuridiche (voce A.4 b del C.E.)**

Ai sensi dell'art. 10, comma 8, del decreto legge n. 149 del 2013, le contribuzioni, sotto qualsiasi forma e modo, erogate da soggetti diversi dalle persone fisiche in favore di un partito politico, non possono eccedere l'importo di euro 100.000 annui per ciascun contribuente.

Il divieto non si applica ai trasferimenti di denaro o di natura patrimoniale effettuati tra partiti o movimenti politici (art. 10, comma 8 ultimo periodo, del d.l. n. 149 del 2013).

Resta fermo che i trasferimenti in denaro da partiti o da privati non possono dare luogo a cofinanziamento se effettuati a titolo diverso da liberalità o da quota associativa.

I finanziamenti o contributi provenienti da società - nei limiti consentiti dall'art.7, comma 2, della legge 2 maggio 1974, n.195 - devono essere deliberati dall'organo sociale competente e regolarmente iscritti in bilancio.

Il partito che riceve somme al predetto titolo è tenuto ad allegare al proprio rendiconto la delibera dell'organo societario che ha approvato l'erogazione e il documento contabile idoneo a verificare la contabilizzazione del contributo medesimo (ad es. libro giornale, partitario di sottoconto, prima nota, ecc.).

Deve essere allegato, altresì, l'elenco delle contribuzioni ricevute, distinto per soggetto erogante ed importo, con evidenza di quei contributi certificati dalla società di revisione ai fini dell'accesso al cofinanziamento.

#### **6.5 Contribuzioni da associazioni, partiti e movimenti politici (voce A.4 b-bis del C.E.)**

In tale voce devono essere ricomprese anche le erogazioni ricevute, di qualunque importo, dalle fondazioni. Inoltre, in sede di trasmissione del rendiconto il partito, deve comunicare l'elenco delle fondazioni e associazioni la composizione dei cui organi direttivi sia determinata in tutto o in parte da deliberazioni del partito o movimento o dichiarazione negativa.





## **6.6 Donazioni**

Per le donazioni ricevute da qualsiasi soggetto e di qualsiasi importo è necessario annotare l'identità del donante, come prescritto dall'art. 8, comma 10-bis della legge n. 2 del 1997. Per la forma dell'annotazione, il partito ricorrerà alle indicazioni fornite dallo stesso art. 8 (in particolare dai commi 6, 7 e 10).

Fermo restando l'obbligo di inserire nella relazione l'elenco delle contribuzioni superiori ad euro 5.000, il partito deve trasmettere l'estratto del registro dal quale risultano le predette donazioni, sia se effettuate in denaro che in natura (beni e servizi).

## **7. CONTO ECONOMICO - ONERI GESTIONE CARATTERISTICA**

Ferma restando la modalità di presentazione dei documenti giustificativi della spesa come precisato al precedente punto 2, è necessario fornire un'adeguata ripartizione documentale tra le spese sostenute per la campagna elettorale e le spese destinate ad accrescere la partecipazione delle donne alla politica. Per le somme da vincolare alle finalità predette si rinvia alle istruzioni del paragrafo 7.2.

### **7.1 Finalizzazione dei rimborsi e contributi all'attività politica, elettorale e ordinaria**

I rimborsi e contributi devono essere finalizzati all'attività politica, elettorale e ordinaria del partito (art. 8, comma 29, della legge 96 del 2012).

Pertanto, non saranno considerate rendicontabili le voci di spesa, che in base ad un controllo estrinseco, non possano essere astrattamente riconducibili a tali finalità.

Per le locazioni passive del partito o per gli acquisti di immobili a titolo oneroso effettuati da persone fisiche o da società occorre fornire copia del contratto.

### **7.2 Quota di rimborso elettorale per accrescere la partecipazione attiva delle donne in politica (voce B.10 del C.E.)**

L'art. 3, comma 2, della legge 3 giugno 1999, n. 157 – per il periodo di ulteriore applicazione previsto dall'art. 14, comma 3, del d.l. n. 149 del 2013 - prevede l'obbligo di riservare una quota, pari ad almeno il 5 per cento dei rimborsi elettorali ricevuti per ciascuno dei fondi di cui ai



commi 1 e 5 dell'art. 1 della legge stessa, ad iniziative volte ad accrescere la partecipazione attiva delle donne alla politica e pone l'obbligo per i partiti ed i movimenti politici di introdurre nel rendiconto un'apposita voce nel Conto economico (voce B 10 Allegato A) al fine di dare espressamente atto dell'avvenuta destinazione delle quote dei rimborsi alle menzionate iniziative.

A legislazione vigente è previsto l'obbligo di destinare una quota pari ad almeno il 10 per cento delle somme spettanti al partito per la destinazione volontaria da parte dei contribuenti del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (cfr. art. 9, comma 3, e art. 12 del d.l. 149 del 2013, come modificato dalla legge di conversione n. 13 del 2014).

In presenza di partiti beneficiari sia del rimborso per spese elettorali che della destinazione del due per mille, l'obbligo di destinazione in questione vige per entrambe le fattispecie.

Le somme con il predetto vincolo di scopo, se non spese nel corso dell'esercizio, dovranno essere collocate in apposito fondo vincolato dello stato patrimoniale di breve durata, esponendo le variazioni intervenute nella nota integrativa e riportando, altresì, i motivi che hanno determinato l'accantonamento.

## **8. RELAZIONE SULLA GESTIONE**

Il rendiconto deve essere corredato da una relazione del legale rappresentante o del tesoriere sulla situazione economico-patrimoniale del partito o del movimento e sull'andamento della gestione nel suo complesso. Detta relazione deve essere articolata secondo il modello di cui all'allegato B alla legge n. 2 del 1997 e deve riportare la firma autografa del rappresentante legale o del tesoriere del partito. Si rammenta la necessità di riportare nella relazione ogni singola informazione richiesta dalla legge.

## **9. NOTA INTEGRATIVA**

La nota integrativa a corredo del rendiconto deve essere redatta secondo il modello di cui all'allegato C alla legge n. 2 del 1997 e deve essere firmata dal rappresentante legale del partito. Anche in questo caso, è necessario indicare ogni singola informazione richiesta dalla legge.



## 10 VERBALE DI APPROVAZIONE DEL RENDICONTO

Il verbale dell'assemblea del partito o movimento politico che approva il rendiconto, deve riportare le firme del presidente e del segretario verbalizzante dell'assemblea, ovvero quelle di tutti i partecipanti.

## 11 PARERE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE

L'articolo 7 del decreto legge 149 del 2013 stabilisce l'obbligo di "*certificazione esterna dei rendiconti dei partiti*" iscritti nel registro di cui all'articolo 4 del predetto decreto e, allo scopo di garantire la trasparenza e la correttezza nella gestione contabile e finanziaria, ribadisce l'applicazione delle disposizioni in materia di revisione contabile dettate dall'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 6 luglio 2012, n. 96.

L'obbligo di certificazione esterna è esteso, a decorrere dall'esercizio 2014, alle articolazioni regionali dei partiti iscritti nel registro di cui all'art. 4 del decreto legge 149 del 2013, che hanno conseguito proventi complessivi pari o superiori ad euro 150.000. In tale caso trovano applicazione, ove compatibili, le disposizioni di cui all'art.9, comma 1, della legge 96 del 2012.

Resta fermo, alla stregua del su richiamato quadro normativo, che la società di revisione (o il revisore unico nei casi previsti dalla legge) di cui il partito si avvale, si atteggia come soggetto necessariamente terzo e non può assumere veste di organo di revisione interno in base alle scelte statutarie dello stesso.

## 12 BILANCI DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 8, comma 4, della legge n. 2 del 1997 e dell'art. 9, commi 4 e 10, della legge n. 96 del 2012, al rendiconto devono essere allegati i bilanci delle imprese al cui capitale partecipa il partito tenuto alla redazione del documento contabile, direttamente o per tramite di società fiduciarie o per interposta persona; dovranno altresì essere allegati quelli relativi alle società editrici di giornali o periodici, producendo ogni altra documentazione eventualmente prescritta dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria.



### 13 FONDAZIONI O ASSOCIAZIONI

Come già posto in rilievo, l'art. 5, commi 1 e 4, della legge 149 del 2013 prevede l'applicazione delle prescrizioni relative alla trasparenza ed alla pubblicità degli statuti e dei bilanci relativi alle fondazioni ed associazioni, la cui composizione degli organi direttivi sia determinata in tutto o in parte da deliberazioni di partiti o movimenti politici. Stesso trattamento va riservato a quelle che erogano liberalità o finanziamenti a favore di partiti, movimenti politici o loro articolazioni interne, in misura superiore al dieci per cento dei propri proventi d'esercizio dell'anno precedente.

In presenza di tali fattispecie è necessario verificare l'avvenuta pubblicazione dei bilanci di tali soggetti sui propri siti web a decorrere dal 2013. Per il solo anno 2013, e per i casi presi in considerazione dal menzionato art. 5, è necessario fornire alla Commissione l'autocertificazione del rappresentante legale che attesti l'ammontare dei propri proventi d'esercizio conseguiti nell'anno 2013.

### 14 PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB

L'art. 5 del decreto legge 149 del 2013 disciplina gli adempimenti che i partiti devono osservare per assicurare la trasparenza e l'accesso alle informazioni.

Il termine di pubblicazione sul sito internet è unico sia per gli statuti, sia per il rendiconto di esercizio e per i suoi allegati ed è fissato alla medesima data del 15 luglio di ogni anno, con l'avvertenza che la pubblicazione deve avvenire una volta perfezionatosi il controllo di conformità di cui all'art. 4, comma 2, del decreto legge citato per gli statuti e dopo il controllo di regolarità e conformità di cui all'art.9, comma 4, della legge 96 del 2012 per il rendiconto e relativi allegati.

A tal proposito si evidenzia che, ai sensi dell'art. 5, comma 4, del d.l. 149 del 2013, gli adempimenti per la trasparenza e l'accesso alle informazioni, trovano applicazione anche per le fondazioni e le associazioni che rientrano nel campo applicativo della norma.

Si rammenta, altresì, che gli obblighi di pubblicazione sopra descritti hanno carattere permanente. I documenti pubblicati devono essere costantemente aggiornati qualora



intervengano modifiche successive a rilievi della Commissione e, gli stessi, non devono essere in alcun modo rimossi o modificati.

In osservanza dei principi di trasparenza e di elevata accessibilità alle informazioni relative all'attività dei partiti, enunciati dal richiamato art. 5, comma 1, con riferimento anche ai bilanci ed ai rendiconti dei partiti, va garantito l'accesso alle informazioni a chiunque lo richieda, mediante un'apposita sezione sul sito web visibile e di agevole consultazione.

Pertanto, la pubblicazione sul sito web del partito, del rendiconto e suoi allegati, deve avvenire avendo cura che ogni allegato sia fruibile mediante singolo *link*.